



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Porticello

ORDINANZA N° 01/2018

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

VISTA: la nota del 17/01/2018 della Arenaria SRL con sede in via degli Agresti n. 6, Bologna, trasmessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese ed assunta al prot.pec n.585 del 19.01.2018, con la quale si comunica che dal 22 Gennaio al 10 Febbraio 2018, la MN "Grecale Primo" effettuerà dei vibro-carotaggi, all'interno dello specchio acqueo in concessione alla stessa società che ricade nelle acque di giurisdizione di questo Comando;

VISTA: La concessione demaniale n. 291 del 3 Agosto 2010 rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente alla Arenaria SRL;

VISTA: La proroga alla concessione demaniale n. 291 rilasciata con foglio prot. 62721 del 30 Dicembre 2015 dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente;

CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza della navigazione, nonché prevenire il verificarsi di danni a persone o cose;

VISTI: Gli Art. 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO:

che dal 22 Gennaio al 10 Febbraio 2018, la MN "Grecale Primo" iscritta al n. 32 del R.I. di Livorno, effettuerà n. 23 vibro-carotaggi al fine di conoscere la natura delle sabbie allocate sui fondali marini all'interno dello specchio acqueo in concessione alla società Arenaria SRL, ricadente in area di giurisdizione di questo Circondario Marittimo, precisamente nei punti successivamente indicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
VC18-01	38°05'55,5001"	13°35'43,7895"
VC18-02	38°05'52,7228"	13°35'47,5787"
VC18-03	38°05'49,9130"	13°35'51,3684"
VC18-04	38°05'47,1037"	13°35'55,1991"
VC18-05	38°05'44,4127"	13°36'00,7928"
VC18-06	38°05'41,7221"	13°36'06,4274"
VC18-07	38°05'38,9985"	13°36'12,0215"
VC18-08	38°05'36,3397"	13°36'17,6142"
VC18-09	38°05'33,2493"	13°36'22,3940"
VC18-10	38°05'30,1914"	13°36'27,1730"
VC18-11	38°05'27,1005"	13°36'31,9115"
VC18-12	38°05'24,0425"	13°36'36,6903"
VC18-13	38°05'22,5418"	13°36'41,4806"
VC18-14	38°05'21,0222"	13°36'44,6702"
VC18-15	38°05'19,5026"	13°36'47,8598"

VC18-16	38°05'17,9510"	13°36'51,0910"
VC18-17	38°05'15,4335"	13°36'54,9562"
VC18-18	38°05'12,8196"	13°36'58,9052"



ORDINA

ARTICOLO 1

Nelle zone di mare individuata indicata, durante l'espletamento dei sopraccitati sondaggi, per un raggio di 200 metri dalla MN **Grecale Primo**, che isserà a bordo una bandiera rossa con striscia verticale bianca, **È INTERDETTA** la navigazione, la sosta e l'ancoraggio con qualsiasi altro mezzo nautico.

Nella stessa zona solo altresì vietati l'esercizio della pesca, della balneazione e di ogni altra attività di superficie o subacquea.

ARTICOLO 2

L'attività dovrà svolgersi alle seguenti condizioni:

la ditta incaricata dei lavori dovrà:

- verificare prima dell'inizio di ogni giornata lavorativa che gli specchi acquei interessati dai lavori siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
- interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento allorquando dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate informando tempestivamente le autorità preposte;

Il Comandante dell'unità impegnata nell'esecuzione dei lavori dovrà:

- Mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
- Fare ascolto continuativo sul canale 16 VHF;
- Svolgere i sondaggi in ore diurne ed in condizioni meteo marine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori.

ARTICOLO 3

In concomitanza delle operazioni, i Comandanti delle unità in transito in prossimità dello specchio acqueo direttamente interessato dalle operazioni dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza da mezzo navale impegnato nei lavori in oggetto, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

ARTICOLO 4

Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione, non esonera la ditta richiedente dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa.

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti, salvo il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi degli articoli 1112, 1174, e 1231 del codice della navigazione e del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n° 171.

ARTICOLO 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/porticello/Pages/ordinanze.aspx> nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Porticello, lì 19 gennaio 2018

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giulia TASSONE**

Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs. 07/3/2005 n. 82